direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

Servizio sostegno e promozione comparti commercio, terziario e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563 fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. 0064970/P Class. 4 - 8

riferimento: pr. 0021432/P dd. 04/08/2014 Al Comune di

allegato

Trieste, 7 agosto 2014

e, p.c.

alla Direzione Centrale

oggetto: Sanzioni ai sensi del decreto legislativo 109/1992 - termine di presentazione degli scritti difensivi.

Con la nota sopra emarginata della Direzione Centrale che ci legge per conoscenza, è stato tramesso il quesito del Comune in indirizzo relativo all' oggetto (e.mail dd. 31/07/2014), richiedendosi specificatamente se, in ordine al procedimento sanzionatorio per la violazione delle norme di cui al decreto legislativo 109/1992, il termine da considerarsi ai fini della presentazione degli scritti difensivi sia quello dei trenta giorni (articolo 18, comma 1, della legge 689/1981) oppure dei sessanta giorni (articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/1984).

Come già evidenziato in precedenti ed analoghi pareri della scrivente (prot. 6935/COMM dd. 16 giugno 1993, prot. 6497/PROD.COMM 18 marzo 2009 e prot. 0001429/P dd 9 gennaio 2014)¹, nell'ordinamento del Friuli Venezia Giulia vige la legge regionale n. 1/1984 (rubricata: Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), ai sensi della quale <<Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia (...) si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689>> (articolo 1, comma 1).

In particolare, la richiamata circ. 6935/COMM è intervenuta nel settore di cui trattasi dell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (decreto legislativo 109/1992), ribadendosi l'appartenenza per attribuzione della materia, quella del commercio, alla potestà normativa primaria della Regione: infatti, è la stessa legge regionale 1/1984 (articolo 2, comma 1, n. 2) a delegare ai Comuni << le

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercio-servizi/FOGLIA14/ Macroarea: Sanzioni; file: Sanzioni etichettatura tessili e conformità prodotti elettrici (18.03.09) e file: Sanzioni per fallace indicazione uso del marchio (L. 350 2003 art. 4 co. 49 bis) - Autorità competente (09.01.14).

¹ I pareri sono consultabili sul sito:

funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie (...) in materia di commercio>>.

Per consolidata giurisprudenza costituzionale (si vedano, per tutte, le sentenze della Consulta nn. 12/2004 e 384/2005), la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, l'inosservanza della quale determina l'atto sanzionabile: ne deriva che la materia del "commercio", appartenendo per Statuto alla potestà legislativa primaria della Regione, abbraccia anche la disciplina delle sanzioni in tale settore (cfr., in particolare, Corte di Cassazione, sez. I, sentenze nn. 11123/1994 e 1481/2004), con la conseguenza di rendere inapplicabile la differente legislazione nazionale.

Ne deriva che il richiamo alla disciplina nazionale, contenuto nell'articolo 27 della legge regionale 1/1984, va letto ed interpretato secondo il richiamato criterio della compatibilità, il ché rende inapplicabile la differente normativa di cui alla legge 689/1981 a fronte di una puntale disposizione contenuta nella legge regionale citata: di conseguenza il termine per la presentazione degli scritti difensivi è di sessanta giorni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

dott. Franco MILAN – firmato digitalmente

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio) tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it RBr